

Legge federale concernente i sussidi a progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero

del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 61a capoverso 2 e 65 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 24 gennaio 2007²,

decreta:

Art. 1

¹ Nell'ambito dei crediti stanziati, la Confederazione può accordare sussidi per i seguenti progetti comuni della Confederazione e dei Cantoni per la gestione dello spazio formativo svizzero:

- a. Server svizzero per l'educazione;
- b. Monitoraggio dell'educazione;
- c. Valutazione delle competenze dei giovani (PISA).

² L'Assemblea federale stanZIA il limite di spesa per un periodo pluriennale mediante decreto federale semplice.

Art. 2

I sussidi sono versati soltanto se:

- a. i Cantoni partecipano per metà al finanziamento dei progetti comuni;
- b. il mandato e le prestazioni inerenti ai progetti comuni sono disciplinati in modo vincolante da contratti di prestazioni.

Art. 3

¹ L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

² Esso collabora con i servizi federali interessati, nonché con i Cantoni e conclude i necessari contratti di prestazioni.

¹ RS 101

² FF 2007 1131

Art. 4

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
- ³ La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2011.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007³

Termine di referendum: 24 gennaio 2008

³ FF 2007 6323